STATUTO

Denominazione

Art.1) E' costituita la società a responsabilità limitata denominata "AMBULATORI SPECIALISTICI TOSCANI SRL"

Sede

Art.2) La società ha sede in Firenze all'indirizzo risultante dall'apposita iscrizione eseguita presso il Registro delle Imprese e potrà istituire sedi secondarie, filiali, succursali, rappresentanze, agenzie ed uffici di rappresentanza in altre località od all'estero.

Il trasferimento della sede nell'ambito del Comune, che potrà essere deliberato dall'organo amministrativo, non comporta modifica dello Statuto sociale.

Durata

Art.3) La durata della società è stabilita sino al 31 (trentuno) dicembre 2050 (duemilacinquanta) e potrà essere prorogata o sciolta anticipatamente nelle forme di legge per delibera dell'assemblea.

Oggetto

Art.4) La società ha per oggetto le seguenti attività:

- gestione diretta o per conto terzi di attività veterinaria in forma ambulatoriale o attraverso struttura clinica;
- gestione diretta e per conto o tramite soggetti terzi di

attività sanitarie in forma ambulatoriale e domiciliare nelle aree della prevenzione, diagnostica e riabilitazione;

- centro prelievi ematici e biologici e di assistenza infermieristica sia in forma ambulatoriale che domiciliare;

- realizzazione e gestione di piattaforme web finalizzate alla prenotazione di prestazioni sanitarie ad uso proprio ed eventualmente anche a servizio di terzi;

Per la realizzazione dei suoi scopi sociali, nel rispetto delle vigenti normative, la società potrà altresì:

- prestare servizi strumentali e accessori rispetto ai precedenti, se finalizzati al conseguimento dell'oggetto sociale;

- stipulare con tutti gli enti pubblici, compresi società o enti da essi partecipati, contratti di appalto e/o convenzioni per l'affidamento, anche in concessione, di tutti i servizi imprenditoriali e non imprenditoriali rientranti nel proprio oggetto sociale, che i predetti enti vorranno affidare o concedere a terzi;

- svolgere in via meramente strumentale all'oggetto principale tutte le operazioni commerciali, industriali e finanziarie necessarie o utili per il conseguimento del predetto scopo sociale, ad esclusione dell'esercizio di attività finanziarie

nei confronti del pubblico e riservate ai sensi di legge;

- costituire e/o assumere interessenze e partecipazioni in altre società od enti aventi oggetto analogo od affine o comunque connesso al proprio, purchè tale attività sia esercitata in funzione strumentale al conseguimento del proprio scopo sociale.

Capitale Sociale

Art.5) Il capitale sociale è di Euro 300.000,00 (trecentomila) suddiviso in quote sociali come per legge.

Il capitale potrà essere aumentato con pagamento in denaro o anche mediante conferimenti in natura periziati ai sensi dell'articolo 2465 cod. civ. ovvero di crediti ovvero a titolo gratuito in forza di deliberazione dei soci da adottarsi con le maggioranze previste per la modifica dello statuto.

Gli aumenti di capitale possono essere attuati anche mediante emissione di partecipazioni di nuova emissione a terzi; in tal caso spetta ai soci che non hanno concorso alla decisione il diritto di recesso a norma dell'art. 2473 del codice civile.

In caso di riduzione del capitale sociale per perdite può essere omesso il deposito dei documenti di cui all'art. 2482 bis c.c. secondo comma.

Finanziamenti

Art. 6) La società potrà acquisire dai soci versamenti e

finanziamenti, a titolo oneroso e gratuito, con o senza obbligo di rimborso, nel rispetto delle vigenti normative, con particolare riferimento a quelle che regolano la raccolta di risparmio tra il pubblico.

La società può emettere titoli di debito che possono essere sottoscritti soltanto da investitori professionali soggetti a vigilanza prudenziale ai sensi dell'articolo 2483 cod. civ. La delibera in merito è assunta dall'assemblea dei soci con la maggioranza prevista per le modifiche statutarie.

Quote di partecipazione al capitale Sociale

Art.7) Non possono essere soci della Società persone fisiche.

E' consentita l'attribuzione a singoli soci di "particolari diritti" relativi all'amministrazione della società o alla distribuzione eventuale degli utili residuali.

La compravendita delle quote di partecipazione da parte del socio cui siano attribuiti "particolari diritti" non comporta l'attribuzione al soggetto acquirente degli stessi diritti già spettanti in capo al socio alienante; in caso di devoluzione a seguito di estinzione del socio detti "particolari diritti" si estinguono.

L'attribuzione a singoli soci di "particolari diritti" può essere modificata solo col consenso di tutti i soci.

Trasferimento delle partecipazioni

Art.8) Il socio che intende trasferire in tutto o in parte la propria quota di partecipazione dovrà preventivamente preferire gli altri soci comunicando loro condizioni e le modalità pattuite con il terzo mediante lettera scritta, su qualsiasi supporto (cartaceo o digitale), a mezzo raccomandata con assicurato ricevimento o posta elettronica certificata, da inviarsi a tutti i soci al domicilio risultante dal Registro delle Imprese ed agli amministratori presso la sede della Società.

Il diritto di prelazione spetta a ciascun socio in proporzione alla rispettiva percentuale di partecipazione al capitale sociale. Tale diritto di prelazione deve comunque essere esercitato con riferimento all'intera quota.

I soci potranno rendersi acquirenti della quota entro il termine di 30 (trenta) giorni dal ricevimento della predetta comunicazione ovvero dalla comunicazione da parte dell'organo amministrativo del ricevimento della predetta comunicazione.

Qualora alcuni soci aventi diritto alla prelazione non intendano esercitarla, i diritti loro spettanti andranno ad accrescere automaticamente e proporzionalmente i diritti di quei soci che viceversa intenderanno avvalersene.

Qualora nessun socio manifesti, entro la scadenza prevista, la volontà di acquistare la quota il diritto di prelazione

si intende decaduto, ma il trasferimento della quota rimane comunque subordinato al gradimento dei soci.

In tale ipotesi, gli amministratori convocheranno - entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla scadenza del termine per l'esercizio della prelazione - apposita assemblea per il gradimento all'alienazione, che dovrà adottare la decisione con la maggioranza richiesta per le modifiche statutarie; se l'assemblea non si riunisce nel termine suddetto ovvero non delibera, il gradimento si intende rifiutato ed il trasferimento della partecipazione non sarà efficace nei confronti della società.

In tal caso il socio che ha chiesto di cedere le proprie quote può recedere dalla società e la liquidazione delle quote avverrà secondo le modalità previste dal successivo art. 12.

Le clausole previste dal presente articolo non si applicano nei primi 18 (diciotto) mesi dalla costituzione della società.

Devoluzione del patrimonio del socio

Art.9) Le partecipazioni non sono trasferibili per devoluzione del patrimonio del socio che le possiede. In tal caso, i soggetti a cui il patrimonio del socio sia devoluto per estinzione del socio stesso hanno diritto di ottenere il rimborso della partecipazione in conformità a quanto disposto

dal successivo art. 12 secondo modalità di pagamento determinate dall'organo amministrativo avuto riguardo alla sostenibilità economica dello stesso.

Recesso

Art.10) Il diritto di recesso spetta ai soci in tutte le ipotesi previste dalla legge e dal presente statuto.

Il socio che intende recedere dalla società deve darne comunicazione all'organo amministrativo mediante raccomandata con ricevuta di ritorno ovvero posta elettronica certificata, inviata entro 30 (trenta) giorni dall'iscrizione nel registro delle imprese o se non prevista, dalla trascrizione nel libro della decisione che lo legittima, ovvero, negli altri casi, dalla conoscenza da parte del socio.

Il recesso si intende esercitato e produce i suoi effetti giuridici nel giorno in cui la comunicazione perviene presso la sede della società.

Il recesso non può essere esercitato e, se già esercitato, è privo di efficacia laddove entro novanta giorni dal suo esercizio la società revoca la delibera che lo legittima, ovvero se è deliberato lo scioglimento della società.

Ricevuta la dichiarazione scritta di recesso e determinato il valore di liquidazione della partecipazione, l'organo amministrativo deve darne notizia senza indugio agli altri

soci fissando loro un termine congruo, ma in ogni caso non superiore a giorni 60 (sessanta), per manifestare la propria disponibilità, mediante comunicazione tramite posta elettronica certificata o lettera raccomandata a.r. inoltrata all'organo amministrativo medesimo, ad acquistare la quota di partecipazione del socio receduto o, eventualmente, per individuare concordemente un terzo acquirente.

Esclusione

Art.11) Sarà escluso dalla società il socio che:

- essendosi obbligato alla prestazione di opera o di servizi a titolo di conferimento o quale prestazione accessoria, non sia più in grado di adempiere a tali obblighi;
- sia dichiarato fallito con decisione definitiva o venga assoggettato, anche per sua esplicita richiesta, ad una qualsiasi tra le procedure descritte nel R.D. 267 del 16 marzo 1942;
- risulti inadempiente agli obblighi assunti nei confronti della società.

L'organo amministrativo comunicherà al socio la sua esclusione dalla società con comunicazione scritta, a mezzo raccomandata a.r. ovvero posta elettronica certificata, non appena avuta notizia dell’evento che determina l’esclusione e provvederà ai

conseguenti adempimenti; entro trenta giorni dalla predetta comunicazione scritta e motivata, il socio escluso può chiedere che l'assemblea dei soci deliberi all'unanimità degli altri soci la revoca della sua esclusione.

Per la liquidazione della partecipazione del socio escluso si applicano le disposizioni del successivo articolo 12.

A norma dell'art. 2473 bis c.c. non può farsi luogo al rimborso mediante riduzione del capitale sociale.

Liquidazione delle partecipazioni

Art.12) Nelle ipotesi previste dagli articoli 8, 9, 10 e 11, le partecipazioni saranno rimborsate al socio receduto od escluso in proporzione del patrimonio sociale.

Il patrimonio della società è determinato dall'organo amministrativo ai sensi e per gli effetti dell'art. 2473, terzo comma, c.c., sentito il parere dei sindaci o del revisore, se nominati, tenendo conto del valore di mercato della partecipazione riferito al momento della dichiarazione di recesso, ovvero al momento in cui si è verificata o è stata decisa l'esclusione.

Amministrazione e Rappresentanza

Art.13) La società può essere alternativamente amministrata, con scelta da adottarsi dall'assemblea dei soci ai sensi dell'art 2479 del codice civile, da un amministratore unico o

da un consiglio di amministrazione composto da un minimo di tre ad un massimo di nove membri; gli amministratori possono anche essere non soci.

L’amministratore unico o i membri del consiglio rimangono in carica per tre esercizi sociali e sono rieleggibili.

Non possono essere nominati alla carica di amministratori, e se nominati decadono dall'ufficio, coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'art. 2382 c.c.. Si applica agli amministratori il divieto di concorrenza di cui all'articolo 2390 c.c..

E' consentita la revoca anticipata e motivata degli amministratori in ogni tempo, ovvero per giusta causa, dal socio che li ha nominati; la revoca motivata o per giusta causa dell’amministratore unico è deliberata dall’assemblea con la stessa maggioranza prevista per la modifica dello statuto sociale.

Nel caso di dimissioni, revoca oppure decesso di un amministratore, se trattasi di amministratore unico l’assemblea deve designare entro i successivi venti giorni un sostituto, se è in carica un consiglio di amministrazione il socio che ha designato il consigliere mancante deve provvedere senza indugio alla sua sostituzione con un nuovo membro; in ogni caso i nuovi amministratori nominati rimangono in carica

per il tempo rimanente fino alla scadenza ordinaria del mandato dell’organo amministrativo.

Ove il socio avente diritto non proceda alla nomina spettantegli, la sostituzione verrà deliberata dall'assemblea soci con la maggioranza semplice.

All’atto della nomina dei membri del consiglio, l'assemblea nomina tra gli stessi il presidente ed il vicepresidente del consiglio di amministrazione, il quale ultimo sostituisce il presidente in caso di sua precaria assenza ovvero di suo temporaneo impedimento.

Spettano all'organo amministrativo (amministratore unico o consiglio di amministrazione) i più ampi poteri per tutti gli atti sia di ordinaria che di straordinaria amministrazione che rientrano nell’oggetto sociale, rimanendo compreso nelle sue attribuzioni tutto ciò che dalla legge o dal presente statuto non sia inderogabilmente riservato alla decisione dei soci.

I Soci possono determinare un compenso in favore degli amministratori, ai quali compete comunque il rimborso delle spese sopportate per ragioni del loro ufficio.

All’amministratore unico o al presidente del consiglio di amministrazione spettano la legale rappresentanza della società di fronte ai terzi ed in giudizio nonché la firma

sociale.

L'organo amministrativo potrà nominare procuratori speciali per singoli affari o gruppi di affari e revocarli, potrà nominare direttori, vice direttori, ed agenti, potrà promuovere e resistere ad azioni giudiziarie in ogni grado di giurisdizione, nominando avvocati, procuratori e periti e revocandoli.

Il Consiglio di Amministrazione potrà delegare ad uno o più consiglieri le proprie attribuzioni nei limiti stabiliti dall'art. 2381 del codice civile tuttavia, in deroga espressa ad ogni contraria disposizione di legge non imperativa, la rappresentanza processuale della società è sempre del Consiglio di Amministrazione che la esprime a mezzo del Presidente.

Le decisioni del Consiglio di Amministrazione devono essere adottate a maggioranza assoluta dei suoi membri tuttavia, in caso di parità di voti, il voto espresso dal Presidente vale doppio.

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente tutte le volte che il Presidente stesso lo riterrà opportuno, su richiesta del Vicepresidente ovvero di due amministratori.

Il Consiglio di Amministrazione si riunisce validamente con la presenza della maggioranza dei membri in carica.

La partecipazione dei consiglieri alle sedute del Consiglio di Amministrazione potrà avvenire in presenza oppure tramite collegamento in video-conferenza con modalità che ne consentano il riconoscimento e la piena partecipazione alla discussione e alle decisioni assunte.

Salvo i casi di straordinaria necessità ed urgenza, normalmente l'avviso di convocazione è spedito agli amministratori con un preavviso di almeno tre giorni feriali per fax, posta elettronica ovvero con qualsiasi altro mezzo idoneo ad assicurare la tempestività della comunicazione e la prova della ricezione. In caso di mancato rispetto delle formalità di convocazione la riunione del consiglio di amministrazione è valida con la presenza di tutti i consiglieri in carica, qualora si dichiarino informati degli argomenti da trattare.

Organo sindacale

Art.14) Nei casi previsti dalla legge si dovrà procedere alla nomina dell'organo sindacale, monocratico o collegiale, il quale resterà in carica per tre esercizi, con scadenza contestuale alla conclusione del mandato consiliare e sarà rieleggibile; la determinazione è adottata dall'assemblea sociale che delibera con la maggioranza prevista per le modificazioni statutarie.

All’organo sindacale spettano le facoltà ed incombono i doveri previsti dalla legge, nonchè l'esercizio della revisione legale ai sensi dell'articolo 2409 bis del codice civile.

L’emolumento annuale dei sindaci è stabilito dall’assemblea all’atto della nomina in conformità ai vigenti parametri professionali.

Decisioni dei soci

Art.15) Sono di competenza dei soci le decisioni sulle materie individuate dalla legge o dallo statuto.

Le decisioni dei soci dovranno essere adottate con il metodo della deliberazione assembleare e con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino la maggioranza del capitale sociale, sia in prima che in seconda convocazione.

L'assemblea può svolgersi anche in più luoghi, audio e/o audio e video collegati, alle seguenti condizioni, delle quali deve essere dato atto nel relativo verbale:

- che siano presenti nello stesso luogo il presidente ed il segretario della riunione;
- che sia consentito al presidente dell'assemblea di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire

adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;

- che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti;
- che siano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio e/o video collegati a cura della società, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove sono presenti il presidente ed il segretario.

In tutti i luoghi audio e o video collegati in cui si tiene la riunione dovrà essere predisposto il foglio delle presenze.

Costituisce competenza esclusiva dell’assemblea deliberare nelle seguenti materie con il voto favorevole dei Soci che rappresentano almeno i due terzi del capitale sociale:

a) Nomina dell’amministratore unico o del presidente e vice presidente
b) Revoca dell’amministratore unico
c) Nomina dell’organo di controllo
d) Aumento del capitale sociale
e) Richiesta di finanziamenti soci

f) Gradimento sul trasferimento di partecipazione

g) Esclusione o recesso di un socio

h) Modifica dello statuto

i) Messa in liquidazione e scioglimento della società

Le assemblee dei soci potranno tenersi anche in luogo diverso dalla sede sociale, purchè nel territorio della Repubblica Italiana.

Le assemblee sono convocate dall'organo ammnistrativo con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento. L'assemblea può essere convocata anche su richiesta di uno o più soci che rappresentano almeno il 20% (venti per cento) del capitale sociale.

L'avviso di convocazione deve essere spedito agli aventi diritto al domicilio indicato nel Registro delle Imprese, almeno 8 (otto) giorni prima, o, se spedito successivamente, ricevuto almeno 5 (cinque) giorni prima di quello fissato per l'adunanza e deve contenere il giorno, l'ora ed il luogo dell'adunanza l'elenco delle materie da trattare, nonchè il giorno, l'ora ed il luogo della eventuale seconda convocazione.

Le assemblee sono presiedute dall'amministratore unico o dal presidente del consiglio di amministrazione ovvero, in caso di sua precaria assenza o impedimento temporaneo, dal

vicepresidente.

Anche in mancanza di formale convocazione l'assemblea si reputa regolarmente costituita quando ad essa partecipa l'intero capitale sociale e tutti gli amministratori e i sindaci, se nominati, sono presenti o informati e nessuno si oppone alla trattazione dell'argomento. Se gli amministratori o i sindaci, se nominati, non partecipano personalmente all'assemblea, dovranno rilasciare apposita dichiarazione scritta, da conservarsi agli atti della società, nella quale dichiarano di essere informati della riunione, su tutti gli argomenti posti all'ordine del giorno e di non opporsi alla trattazione degli stessi.

Bilancio – Ristorni - Utili

Art.16) Gli esercizi sociali si chiudono al 31 dicembre di ogni anno.

Alla chiusura di ciascun esercizio sociale l'organo amministrativo provvede alla compilazione del bilancio di esercizio e alle conseguenti formalità rispettando le vigenti norme di legge.

Ai sensi dell’art 2364 del codice civile, il bilancio deve essere approvato dai soci entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro 180 (centoottanta) giorni qualora particolari esigenze della

società lo richiedano: in quest'ultimo caso peraltro gli amministratori devono segnalare nella loro relazione (o nella nota integrativa in caso di bilancio redatto in forma abbreviata) le ragioni della dilazione. Non è consentita la distribuzione di acconti sugli eventuali utili.

Gli utili netti risultanti dal bilancio, regolarmente approvato dall'assemblea dei soci, prelevato il 5% per la riserva legale, fino a che questa non raggiunga il quinto del capitale sociale, saranno ripartiti fra i soci in proporzione alle rispettive quote, salvo diverse disposizioni prese dall'assemblea.

Scioglimento e liquidazione

Art. 17) Nel caso di scioglimento della società l'assemblea, a norma d8ll'articolo 2487 del codice civile determina modalità della liquidazione e nominerà uno o più liquidatori determinandone i poteri ed i compensi eventuali.

Clausola compromissoria

Art.18) Nelle controversie aventi ad oggetto diritti relativi al rapporto sociale, comprese quelle relative alla validità ed efficacia delle delibere assembleari, promosse da o contro i soci, da o contro la società, da o contro gli amministratori, da o contro i sindaci, da o contro i liquidatori, è obbligatorio esperire, preliminarmente alla procedura di

arbitrato, il tentativo di conciliazione disciplinato dal Regolamento del Servizio di Conciliazione della Camera di Commercio di Firenze, con gli effetti previsti dagli art. 38 ss. Dlgs. 5/2003.

Nel caso in cui il tentativo fallisca, le medesime controversie saranno risolte da un arbitro unico, nominato dalla Camera Arbitrale istituita presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Firenze. L'arbitro deciderà in via rituale, secondo diritto, nel rispetto del Regolamento della Camera Arbitrale di Firenze, vigente al momento del deposito della domanda di arbitrato, e delle norme inderogabili del Codice di Procedura Civile.

Le controversie il cui valore non ecceda Euro 50.000 (cinquantamila) saranno risolte secondo le procedure di Arbitrato Rapido della Camera di Commercio di Firenze. Le controversie il cui valore non ecceda Euro 25.000 (venticinquemila) saranno risolte, se ne sussistono i presupposti, secondo le procedure di Arbitrato Documentale della Camera di Commercio di Firenze.

Clausola di rinvio

Art.19) Le disposizioni del presente statuto si applicano anche nel caso in cui la società abbia un unico socio, se ed in quanto non presuppongono necessariamente una pluralità di

soci e se ed in quanto compatibili con le vigenti norme di legge in tema di società unipersonale.

In caso di cessazione della qualifica di società unipersonale, tale dizione si considererà automaticamente espunta dallo Statuto.

Per tutto quanto non previsto nel presente statuto, si applicano in ogni tempo le norme previste dal codice civile.